

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere-Rel.

Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7005/2023 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in RAVENNA via della Lirica, presso lo studio dell'avvocato CAMPRINI ANDREA (omissis) che lo rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 11205/2022 depositato il 24/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere MARINA MELONI.

Svolgimento del processo

A.A. nato in T il (omissis), (coniugato con B.B. nata in T il (omissis)), ricorre avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2233/2023 del 24/02/2023 (comunicato a mezzo pec il 27.02.2023) emesso nel procedimento RG. 11205/2022 innanzi al Tribunale di Bologna -Sezione

Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, con il quale è stata negata ogni tipologia di protezione internazionale all'odierno ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Paese di origine del richiedente.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è così rubricato:

1. violazione di legge per violazione dell'art. 19, del d. lgs 251/2007 e dell' art. 19 comma 1 e comma 1.1 del D. Lgs 286/1998 e art. 5, comma 6 del Dlgs 286/1998 come modificato dal D.l. 130 del 20.10.2020 in relazione all'art. 360 primo comma sub 3) c.p.c. in quanto la valutazione della vulnerabilità del ricorrente ai fini della protezione speciale è stata effettuata in spregio alle norma citata, posto che non è stato valutato in via prioritaria il superiore interesse dell'unità familiare. L'art. 19 del D.Lgs 251/2007 dispone che la condizione di genitore con figli minori a carico presume una condizione di vulnerabilità ai fini della valutazione della protezione speciale e impone di valutare con carattere di priorità il superiore interesse della famiglia e in particolare dei minori che ne fanno parte. Il ricorso è fondato.

Nel corso di giudizio innanzi al Tribunale il ricorrente (vedasi doc. 14 e 15 del fascicolo di primo grado allegato) ha prodotto la documentazione attestante lo stato di gravidanza della moglie, le iscrizioni scolastiche delle due figlie e della moglie, il suo contratto di lavoro e la relativa busta paga unitamente ad una relazione redatta dal centro nel quale lui e la famiglia sono ospitati (vedasi doc. 22 a 29) Con particolare riferimento ai presupposti per concedere la protezione speciale ricorrono, secondo A.A.,

le condizioni di specifica vulnerabilità ex art. 19, del d. lgs 251/2007 determinata dalla presenza in Italia della sua famiglia composta dalle due figlie minori e dalla moglie in stato di gravidanza. Il Tribunale ha così motivato: "Il periodo in Italia, di pochi mesi (sette, per la precisione) non è in alcun modo sufficiente a delineare quel radicamento sul territorio che l'ordinamento tutela e che fa sorgere una condizione di inespellibilità. Poco rileva che il ricorrente abbia lavorato in regola dal 18.11.22 al 30.11.22 così come che le bambine abbiano iniziato un percorso scolastico in Italia. Il tempo trascorso è infatti talmente irrisorio

da non poter essere seriamente considerato come radicamento, per sua natura profondo e pressoché definitivo, tale da far sorgere un diritto meritevole di tutela. La circostanza che l'intero nucleo familiare si sia trasferito in Italia non porta alla costituzione di un diritto alla vita familiare nel Paese ospitante. La moglie e le figlie infatti si trovano nella stessa situazione. "

Tale conclusione non appare condivisibile alla luce della giurisprudenza recente di questa Corte in materia di protezione speciale che ha interpretato il testo dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 come novellato dal d.l. n. 13/2020 convertito in legge n. 173 del 18.12.2020, non essendo soggetto il caso in esame alla applicazione, *ratione temporis*, del successivo d.l. n. 20 del 10.3.2023, convertito in legge n. 50/2023.

La recente sentenza di questa stessa sezione della Corte di Cassazione n. 30736 del 6 novembre 2023 ha infatti chiarito che "in materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo vigente *ratione temporis*, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l. 5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata.

Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo - che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo". Questa Corte con decisione (ordinanza n. 32851 del 27.11.2023) emessa nella stessa data della presente ordinanza ha poi ritenuto che "in tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. Nella specie, la Corte ha cassato il decreto del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di valutare che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente avrebbe subito l'allontanamento dalla

moglie, la quale, invece, con identico ma separato ricorso, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il mero dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia del richiedente la protezione speciale non può avere un rilievo esclusivo e decisivo in quanto il giudice del merito è chiamato piuttosto a valutare all'attualità la natura e l'effettività del legame familiare e a ponderare quali effetti lesivi produrrebbe il rimpatrio dell'intero nucleo familiare o il suo smembramento. In questa prospettiva nel caso in esame meritano una attenta valutazione le circostanze addotte a sostegno della richiesta di protezione e in particolare quelle relative alle condizioni di discriminazione patrimoniale e affettiva subita dal ricorrente ad opera della sua famiglia di origine. Le vicende traumatiche di cui è stata vittima in prima persona la moglie a causa del malfunzionamento del sistema sanitario. Il peso che tali circostanze hanno avuto nel progetto di trasferirsi stabilmente in Italia chiedendo il riconoscimento della protezione speciale in vista di uno stabile radicamento lavorativo e di una integrazione sociale nel nostro paese. La decisione di fare nascere in Italia il terzo figlio e l'assistenza positivamente ricevuta durante la gravidanza e il parto. Come pure merita una attenta valutazione il comportamento del ricorrente e della sua famiglia nel periodo trascorso in Italia, comportamento che pure è stato oggetto delle deduzioni del ricorrente. In particolare l'inserimento immediato delle figlie nel sistema scolastico, la ricerca di una occupazione lavorativa in quanto indici della volontà di supportare il radicamento affettivo in un contesto di integrazione sociale nel nostro paese.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie, alla luce dei principi della recente giurisprudenza sopra citata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 11 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2024.